MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 21 APRILE 1983, N. 123

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91

(1)

Versione in vigore dal 16 agosto 1992, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123
Estremi	Legge 15 maggio 1986, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1986

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 5 febbraio 1992, n. 91 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) la soppressione dell'obbligo di opzione di cui all'art. 1, comma 1.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-all-articolo-5-della-legge-21-aprile-1983-n-123/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-febbraio-1992-n-91

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it